



Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo

Relazione annuale

*sulle attività svolte dal
Procuratore nazionale e dalla Direzione
nazionale antimafia e antiterrorismo nonché
sulle dinamiche e strategie della criminalità
organizzata di tipo mafioso*

nel periodo
1° luglio 2014 – 30 giugno 2015

Febbraio 2016



9. I Poli di interesse

9.2 - Criminalità ambientale **(Coordinatore: R. Pennisi)**

La presente relazione sarà, ancora una volta, un breve resoconto del risultato di quanto svolto ed analizzato dalla Direzione nel periodo di cui in oggetto, sicché essa non conterrà alcun elenco di esiti giudiziari maturati nell'arco temporale stesso, peraltro reperibili nelle pubblicazioni che ogni anno vengono diffuse dagli organismi del settore ambientale. Tali esiti, d'altra parte, se di particolare rilievo, compariranno nelle relazioni relative a ciascun Distretto. Si leggeranno, invece, dati ostensibili, elaborazioni, attività svolte e linee programmatiche di azione derivanti dalla analisi dello specifico ambito criminale consentita dal particolare osservatorio dell'Ufficio nazionale.

Nel periodo preso in esame, in ordine allo specifico aspetto dei reati ambientali per quanto riguarda i loro risvolti di interesse della Direzione, il Polo, in attesa del concreto ingresso nel circuito investigativo dei nuovi reati ambientali inseriti di recente nel codice penale (artt. 452 bis e segg.), ha provveduto a perfezionare gli strumenti di analisi derivanti dal coordinamento e finalizzati all'impulso investigativo, onde meglio mettere a frutto i risultati della attività degli anni precedenti. A tale scopo attivandosi per perfezionare la interazione tra la Direzione e le due strutture individuate a suo tempo per potenziare la propria opera, ovvero il Corpo Forestale dello Stato e l'Agenzia delle Dogane.

Il tutto tenendo presente, seppur indubbia essendo la importanza della detta novella legislativa, che il fenomeno criminale di maggiore interesse continua a rimanere quello descritto dall'art. 260 D.Lgs. 152/06, che meglio di ogni altro serve a descrivere la sistematicità delle condotte criminali finalizzate alla lesione dell'ambiente quale conseguenza della volontà della percezione di illeciti profitti da parte di soggetti che, sfruttando la preesistenza di una legale struttura imprenditoriale, organizzano attività per quel fine antiggiuridico, spesso dando corpo a vere e proprie associazioni per delinquere.

Anzi, a ben vedere, a parte alcuni rilevanti casi, inquinamento ambientale e disastro ambientale sono stati di solito la conseguenza della sistematica violazione delle norme che disciplinano il ciclo dei rifiuti.

E', quindi, a quanto sopra che il Polo, attraverso tutti i suoi componenti, ha dedicato le proprie attenzioni, nella consapevolezza che realtà criminali di tale genere, proprio per le dinamiche operative e gli scopi che le



contraddistinguono, spesso non disdegnano ed, anzi, ambiscono il rapporto con le centrali di tipo mafioso le quali, a loro volta, hanno “cambiato pelle”, smettendo i panni di gruppi monopolistici della violenza pura, sostituendo il potere delle armi con quello finanziario, attraverso il quale continuano a perpetrare la sopraffazione che le contraddistingue. E, pertanto, il Polo ha imboccato la via della perlustrazione degli ambiti, appunto, finanziari dell’agire dei criminali di cui si tratta, che altro non sono che compagini imprenditoriali che di rifiuti si occupano, le quali nel loro statuto occulto hanno inserito stabilmente il ricorso al delitto.

E, pertanto, non improbabile è il ricorso a qualsiasi strumento illecito di contorno della gestione dei rifiuti per sconvolgerne o, quanto meno, alterarne il ciclo, primi tra tutti i delitti contro la pubblica amministrazione e quelli di falso.

Quanto ai primi, soprattutto abusi d’ufficio e corruzione, utili per addomesticare gli organi amministrativi preposti alla tutela ambientale ed al rilascio delle autorizzazioni previste dalla legge. Senza, peraltro, dimenticare che quando nelle violazioni ambientali incorrono centrali economiche di primaria importanza capaci di esercitare la giusta persuasione, per non dire pressione, può pure avvenire che i problemi siano risolti attraverso la trasformazione dell’illecito in lecito, grazie ad interventi legislativi. Salvo poi incorrere, come più volte occorso allo Stato italiano, nelle dure sanzioni dell’Unione Europea, con la conseguenza che a pagare per le condotte di pochi sia l’intera comunità nazionale.

Quanto ai secondi, la falsificazione di qualunque cosa che ne possa formare oggetto, sia dal punto di vista materiale che ideologico, per garantirsi il profitto illecito.

Nell’un caso e nell’altro si potrà aver modo di constatare quanto utile sia, allo scopo di proiettare tali condotte delittuose “di contorno” nella loro reale dimensione, la aggravante introdotta nel codice penale dall’art. 452 *novies*, avente proprio lo scopo di circostanziare in maniera particolarmente rigorosa tutti i reati in materia ambientale che il legislatore, giustamente, ha inteso sanzionare più gravemente.

Può così avvenire che l’ambito delle investigazioni, partite dalle violazioni ambientali, si allarghi a dismisura oltrepassando gli iniziali confini spaziali; ed è allora che ci si rende conto di quanto provvida sia stata la previsione del legislatore del 2010 che, con la Legge n. 136, ha affidato la competenza ad investigare in ordine al delitto di cui all’art. 260 T.U.A. al pubblico ministero distrettuale, nella confermata consapevolezza che dietro tale delitto si nasconde una realtà criminale che solo approfondite, vaste e sofisticate indagini possono svelare.

E ciò non solo per l’ampiezza di tali fenomeni delittuosi quando realmente sono tali da integrare gli estremi del citato reato; ampiezza qui intesa dal



punto di vista territoriale che, quindi, varca gli ambiti circondariali e, spesso, anche quelli distrettuali, si da dover necessariamente cadere sotto il controllo dell'organo di coordinamento nazionale. Ma anche per la portata criminale delle condotte che, riferendosi ad una organizzazione di attività, spesso si mostrano in maniera variegata, ovverosia investendo altri campi del crimine, diversi da quelli specificamente riguardanti reati ambientali. Ancora una volta, quindi, ponendosi l'esigenza della presenza di organi inquirenti distrettuali che siano adusi al rapporto con quello di coordinamento nazionale; e ciò al fine di consentire quella immediata circolazione delle notizie che è essenziale per una seria ed efficace azione di contrasto del crimine, specie quello organizzato.

Purtroppo non può questa Direzione, proprio per la completa conoscenza che le appartiene, fare a meno di rilevare che, a parte rare e pregevolissime eccezioni, la sensibilità e l'impegno delle Direzioni Distrettuali Antimafia, ivi comprese alcune delle più importanti, non è pari alla gravità dei fenomeni criminali di cui si tratta, quasi essi fossero discendenti da una divinità minore e, quindi, non meritevoli di dispendi di energie. E lo stesso può dirsi per i servizi di polizia giudiziaria che, in questo settore che richiederebbe professionalità elevatissime, non schierano le forze che vengono utilizzate in altri settori.

Ed allora, quando qualche indagine in materia ambientale si sviluppa secondo la opportuna fisiologia e colpisce i bersagli, si ha modo di scoprire quali siano le conseguenze delle patologie cui prima si accennava: che l'illegalità del ciclo dei rifiuti sia la regola, ed il rispetto delle norme una eccezione. Come se rispettarle costituisse un insopportabile gravame per le imprese del settore e per quelle la cui attività comporta una notevole produzione di rifiuti, si da non consentire loro di fruire di profitti; e quindi la violazione della legge si trasforma in un indispensabile rimedio per conseguire quello scopo.

E quanto sopra è ciò che si verifica nel territorio nazionale in questo ultimo periodo in cui ogni strategia politico-economica viene impostata in funzione di uno sviluppo da ottenere ad ogni costo, anche quando questo comporta il sacrificio di quell'ambiente che è la garanzia della vita stessa della collettività insediata in un determinato territorio.

In altre parole, sino a quando si è potuto operare in materia di rifiuti ricorrendo al sistema che ha caratterizzato la fine dello scorso secolo ed i primissimi anni di quello in corso, e cioè rimettere ai professionisti del crimine lo svolgimento del lavoro sporco, ovverosia l'illegale smaltimento dei rifiuti che hanno inondato l'Italia meridionale, e la Campania in particolare, produttori e gestori di rifiuti speciali, pericolosi e non, hanno potuto garantire una parvenza di legalità in termini di rispetto delle regole comunitarie del ciclo dei rifiuti, che vedono il privilegio per il recupero e riciclo, e lo smaltimento in discarica come soluzione estrema, quando nulla può essere



destinato ai due scopi privilegiati. E ciò nella consapevolezza della esistenza del mondo sommerso dei rifiuti che ha costituito una vera e propria valvola di sfogo e, contemporaneamente, il “male ufficiale” in tale settore.

Ma quando il detto sistema è “saltato” a seguito del suo smascheramento e della repressione giudiziaria, e nessuna “camorra” è stata più disponibile a prestarsi per scaricare la “spazzatura” nel proprio territorio, si è sviluppato un fenomeno che ha fatto sì che sull’intero territorio nazionale si creasse, come di fatto si è creata, una diffusa situazione di illegalità nella gestione dei rifiuti: i produttori di rifiuti li affidano a gestori, come si diceva, che tendono sempre di più a saltare le fasi del riciclo e del recupero optando per lo smaltimento in discarica. Con la conseguenza che le discariche ormai “esplodono”, e ciò determina implicazioni gravissime sotto il profilo ambientale (basti considerare i danni legati all’inquinamento delle falde acquifere).

E neppure si è potuto fare ricorso all’altro sistema criminale, cioè quello delle esportazioni illecite verso i Paesi dell’Estremo Oriente, Repubblica Popolare Cinese in primo luogo, per le seguenti ragioni:

- ① Efficacia della attività repressiva svolta anche grazie all’intervento della DNA ed all’attivismo degli Uffici doganali che hanno egregiamente operato nonostante le norme capestro che hanno ridotto a dismisura i tempi dei controlli in area doganale;
- ② Incremento dei controlli delle Autorità cinesi, ben consapevoli che in Cina la gestione illegale dei rifiuti fa capo a strutture criminali locali.

Delicate indagini in corso di svolgimento, poi, rilevano una nuova tendenza dei movimenti dei rifiuti illecitamente gestiti, chiaramente conseguenza di ciò che prima si diceva, e cioè una traiettoria opposta a quella dei decenni trascorsi, ovverosia non più da NORD verso SUD, bensì da SUD verso NORD.

Le cause di ciò saranno comprensibili pienamente solo quando le dette indagini saranno giunte a conclusione. Solo allora si potrà comprendere se il nuovo fenomeno sia conseguenza del concentrarsi nel Nord-Italia di imponenti centrali aziendali operanti nell’ambito del ciclo dei rifiuti in maniera oligopolistica, ovvero dello spostarsi verso il Nord di soggetti portatori di un *know how* criminale maturato all’ombra del crimine organizzato che in passato si è occupato della gestione dei rifiuti. Ovvero di entrambe le ragioni.

Altro motivo di interesse del Polo, come si accennava, è stato quello di utilizzare i dati di natura finanziaria per perimetrare i traffici di rifiuti e, quindi, poterne cogliere gli aspetti costituenti elementi costitutivi del delitto di cui all’art. 260 D. Lgs. 152/06, e di eventuali altri delitti.

Tale indirizzo investigativo ha preso l’avvio a seguito della interazione tra la Direzione e la Agenzia delle Dogane che ha segnalato la opportunità di utilizzare i dati a disposizione dell’UIF, emergenti dalle segnalazioni per



operazioni sospette, per confrontarli con quelli che emergono dal Monitoraggio Rifiuti (curato dal Gruppo Rifiuti di questa Direzione), nonché dalla attività di repressione svolta dalla Agenzia in ordine alle esportazioni illecite di rifiuti, segnalate alla A.G. come contravvenzioni ex art. 259 D. Lgs. 152/06.

In funzione di quanto sopra si è svolta presso questa Direzione una riunione che ha visto quali ospiti rappresentanti dell'UIF-Banca d'Italia e della Agenzia delle Dogane, avente come argomento i risultati di alcune analisi di quest'ultima circa anomalie riscontrate nei flussi finanziari Italia-Cina, riguardanti potenzialmente i traffici di rifiuti ed anche altri traffici illeciti caratterizzati da fenomeni di sotto-fatturazione e, quindi, contrabbando doganale, ovvero contraffazione. Facendosi riferimento anche ad episodi che hanno visto il sequestro amministrativo di consistenti somme di denaro, destinate all'esportazione in Cina ad opera di operatori cinesi, in sede di controlli doganali. La questione è stata ripresa in sede di riunione del Polo, presente anche il Procuratore Nazionale che, richiamando le norme di cui agli artt. 371 bis c.p.p. e 9 d.lgs. 231/07, ha segnalato che il corretto modo di procedere dovrà prevedere, da un canto, la segnalazione delle operazioni finanziarie sospette da parte della Agenzia Dogane all'UIF per gli opportuni accertamenti di competenza da parte della Unità, e contemporaneamente a questa Direzione per le pre-investigazioni che le competono, le quali dovranno arricchirsi con la trasmissione in tempi reali degli eventuali esiti positivi degli accertamenti svolti dall'UIF. Tale combinato disposto di comunicazioni ed attività, anche da parte della Direzione verso l'UIF da formalizzarsi pure attraverso apposito protocollo -affinché l'Organo finanziario possa nei dovuti modi conoscere gli indispensabili e funzionali dati oggettivi e soggettivi da aggiungere a quelli puramente finanziari (il tutto reso possibile dalla fase meramente pre-investigativa in cui si versa), e la DNA possa avere accesso ai dati in possesso della Unità- potrà consentire di dare la giusta dimensione in chiave penale a consistenti elementi di interesse (del tipo di quello segnalato) che, altrimenti, si disperderebbero. Il piano è in via di perfezionamento, e la sua messa a regime consentirà alla importante struttura della Banca d'Italia menzionata di poter dare un seguito a numerose segnalazioni per operazioni sospette che altrimenti rimarrebbero prive di valida spiegazione.

E' proseguito, intanto, l'impegno della Direzione nella realizzazione dell'imponente progetto di raccolta di tutte le iscrizioni a RE.GE. effettuate da parte delle Procure Ordinarie, a partire dal 01.01.2010, per i reati di cui agli artt. 256 (Attività di gestione di rifiuti non autorizzata) e 259 (Traffico illecito di rifiuti) del D.Lgs. 152/2006, i quali sono i più significativi reati-spia del più grave delitto di cui all'art. 260, opportunamente riversati nella banca dati SIDDA/SIDNA ed elaborati. Dati dei quali non si dispone nella loro interezza



9.3 - Criminalità transnazionale

(Coordinatore G. Sciacchitano; contributi di F. Curcio, M.V. De Simone, F. Mandoi, F. Spiezia)

Il dibattito sulle proposte di modifica dell'attuale normativa

A distanza di pochi anni dall'ultimo intervento del legislatore in materia di contraffazione una serie di modifiche dell'attuale normativa è al centro del dibattito in sede parlamentare e tra gli operatori del diritto. In particolare, la questione maggiormente dibattuta attiene all'attribuzione della competenza in materia di contraffazione alle Direzioni distrettuali antimafia, in altri termini, l'inserimento dell'associazione finalizzata alla commissione dei delitti in esame nell'elenco dei reati di cui all'art. 51 comma 3 bis cod. proc. pen. La Proposta di legge C. 3502 presentata il 18 dicembre 2015 e attualmente all'esame della Commissione giustizia della Camera dei deputati all'art. 20 prevede la modifica del comma 3-bis

dell'articolo 51 del codice di procedura penale *“con l'obiettivo di adeguare le disposizioni di quest'ultimo alla nuova numerazione degli articoli del codice penale prevista dalla proposta di legge, evitando al tempo stesso di attribuire alle direzioni distrettuali antimafia compiti relativi alle nuove fattispecie di reato. L'articolo 20 modifica, inoltre, il comma 3-quinquies del medesimo articolo 51, trasferendo le fattispecie relative alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti contraffatti, alla riproduzione o all'uso illecito di marchi e alla falsa indicazione dell'origine di un prodotto dalla competenza delle procure circondariali a quella delle procure distrettuali”*.

Più volte è stato evidenziato che nello svolgimento delle indagini concernenti gruppi organizzati dediti alle attività di contraffazione è essenziale che i necessari approfondimenti siano sviluppati nell'ambito delle più incisive investigazioni di criminalità organizzata al fine di una più completa comprensione del fenomeno e per far fronte al carattere transnazionale dello stesso.

Peraltro, l'esclusione di tali ipotesi dalla competenza delle Direzioni Distrettuali antimafia impedisce ogni iniziativa di coordinamento da parte della Direzione nazionale che, nell'esercizio delle sue funzioni, potrebbe monitorare il fenomeno, acquisire ed elaborare dati, procedere ad atti di impulso e favorire la cooperazione internazionale.

L'attuale disciplina normativa – introdotta nel 2009 con lo specifico intento di rafforzare il contrasto al fenomeno della contraffazione - risponde alla duplice esigenza di assicurare una visione complessiva dei fatti singolarmente accertati individuando la struttura associativa di riferimento - e utilizzare i più incisivi strumenti investigativi e le professionalità specifiche di cui dispongono le Direzioni distrettuali antimafia.

previsione di due nuove fattispecie di reato: la fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.) e la contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater c.p.), quest'ultima ipotesi di grande importanza ai fini del contrasto al fenomeno della contraffazione nel settore agroalimentare.



Il vero problema è rappresentato dalla parcellizzazione delle indagini che determina la dispersione degli elementi informativi acquisiti, di qui l'estrema difficoltà di ricondurre singoli interventi ad un quadro d'insieme che renda evidente il contesto associativo entro il quale le singole condotte si inseriscono. Spesso non si riesce a realizzare quell'essenziale scambio informativo tra gli organi investigativi e tra gli uffici giudiziari che procedono che rappresenta la preconditione per cogliere gli elementi di collegamento tra diverse indagini.

In questo senso, privare tali indagini del coordinamento e impulso dato dalla Direzione Nazionale rappresenta un passo indietro rispetto al quadro normativo attuale ed un indebolimento del sistema di contrasto.

Anche la previsione dell'art. 3 della citata proposta di legge di una nuova banca dati istituita presso la Guardia di Finanza delle informazioni investigative relative alla contraffazione - banca dati nella quale dovrebbero confluire tutte le risultanze investigative acquisite anche dalle altre Forze di polizia (Arma dei carabinieri e Polizia di Stato), dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, dalle polizie municipali e dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari relativi alle indagini e ai sequestri effettuati nella loro attività - oltre a sovrapporsi alle numerose banche dati già esistenti, appare contrastare con il quadro normativo esistente trattandosi di dati riferibili alle Autorità giudiziarie, pertanto, non disponibili se non a fini di coordinamento e impulso da parte di altra Autorità giudiziaria di coordinamento nazionale come la Direzione nazionale.

Infine, va ricordato che l'attribuzione della competenza per i delitti associativi finalizzati alla commissione dei reati previsti dagli artt. 473 e 474 c.p. alle Direzioni distrettuali antimafia, attuata con l'integrazione del comma 3 bis dell'art. 51 c.p.p., consente di intervenire sul fenomeno della contraffazione con uno degli strumenti di contrasto patrimoniale di maggiore incisività previsti dal nostro ordinamento: la confisca in sede di prevenzione. A tale proposito va ricordato che il decreto legislativo 6.09.2011 n.159, all'art. 16 indica tra i destinatari delle misure di prevenzione patrimoniali i soggetti indiziati di uno dei delitti previsti dall'art. 51 comma 3 bis c.p.p.

Il ricorso alla confisca di prevenzione rappresenta senza dubbio un ulteriore rafforzamento dell'azione di contrasto alle organizzazioni criminali dedite alla contraffazione.

Gli strumenti normativi sui quali incide - eliminandoli - la proposta di legge in esame, al contrario, hanno una straordinaria valenza ai fini di un corretto approccio al fenomeno sotto il profilo investigativo.

Il legislatore del 2009, preso atto della natura associativa e transnazionale delle organizzazioni criminali che operano nel settore contraffazione, ha esteso a queste ultime tutti gli strumenti investigativi essenziali per la



9.5 - Contrasto patrimoniale alla criminalità organizzata **(Coordinatore: A. Laudati)**

che è stata sintetizzata attraverso la definizione di un indice di penetrazione criminale.

Sta per essere realizzata una procedura informatica che permetta di censire i luoghi di influenza da parte di organizzazioni criminali su tutto il territorio nazionale.

In sintesi, lo strumento così definito potrà essere considerato utile per:

- ✓ comprendere quali aspetti socio-economici correlati all'indice di penetrazione criminale siano da monitorare;
- ✓ valutare il rilievo, sotto il profilo criminale, del territorio provinciale di interesse rispetto alla media nazionale;
- ✓ la valutazione dell'andamento delle variabili socio-economiche (su una precisa serie storica di dati) e la loro incidenza sia rispetto alla media nazionale sia alla loro variazione rispetto ai periodi precedenti.

L'indice di penetrazione criminale (in breve IPC) registra in maniera sintetica tutte le manifestazioni criminali che, statisticamente, sono state osservate su un determinato territorio.

Una seconda iniziativa è costituita dalla partecipazione ad un gruppo di lavoro costituito presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno per la costruzione di un modello di vulnerabilità territoriale alla criminalità economica.

Si tratta del progetto denominato “*early warning*”

Il progetto intende pervenire ad una lettura del territorio provinciale sulla base di indicatori e fattori oggettivi in grado di identificare il maggiore o minore interesse della criminalità, e di ogni altra forma di attività o comportamenti illegali, a radicarsi in una specifica area di riferimento.

Percepire in anticipo questa particolare forma di “ attrattività” dei territori attraverso metodologie di indagine condivise e costituite con l'apporto di competenze maturate nel contrasto alla criminalità e alla corruzione (forze dell'ordine, esperti banche dati, statistici, analisti informatici, giuristi, economisti ecc.) costituisce un primo passo per predisporre strumenti di intervento in grado di prevenire le azioni criminali, o quanto meno di contenerne nel tempo le dinamiche evolutive.



L'obiettivo finale del progetto è quello di pervenire ad un modello di vulnerabilità territoriale alla criminalità da utilizzare quale strumento informativo di "early warning" a supporto dell'adozione di strumenti preventivi di intervento predisposti dalle autorità competenti.

L'adozione di tale modello rappresenterebbe un vero e proprio "salto di qualità" nell'analisi del fenomeno e favorirebbe una maggiore efficacia del settore informativo utilizzato a supporto delle azioni di contrasto alla criminalità. Ciò presuppone, tuttavia, un profondo cambiamento d'ottica nell'approccio di analisi dei dati, oltre che nella gestione delle banche dati informative, rispetto alle analisi "ex.post" tradizionali.

L'analisi di vulnerabilità è, infatti, necessariamente orientata a cogliere "ex-ante" l'insorgere di attività che possono, se pure in forma diversa, aggredire un territorio e, quindi, necessita, diversamente dalla grande parte delle indagini e degli studi effettuati sulla criminalità, di un'analisi dei rischi che una determinata area corre dall'insorgere dei fenomeni posti sotto osservazione. Ciò non toglie che qualunque modello predittivo debba poggiare saldamente sulle relazioni passate, ancorché in ottica probabilistica. L'analisi di vulnerabilità presuppone, tuttavia, la disponibilità di un adeguato set di dati territoriali e di una conoscenza approfondita di quanto accade sul territorio, a partire dalle interrelazioni fra indicatori di criminalità e indicatori economici e sociali territoriali.

Da ultimo è stato realizzato un protocollo con la Agenzia delle Dogane e dei Monopoli che consentirà di procedere alla analisi delle violazioni valutarie nonché alla segnalazioni delle spedizioni doganali che possano essere riferibili alle attività della criminalità organizzata o del terrorismo. Sta per essere costituito un gruppo di lavoro congiunto.



10. Le attività di collegamento investigativo con riferimento ai Distretti delle Corti di Appello



Distretto di Lecce

Relazione del Cons. Francesco Mandoi

Settori di operatività

Come emerge chiaramente dal contenuto delle indagini effettuate e dalle stesse dichiarazioni dei collaboratori di giustizia (in particolare Gioele Greco, Francesco Gravina e Sandro Campana) le direttrici dell'attività delle organizzazioni criminali comune a tutte e tre le provincie sembrano essere quelle della consolidazione del consenso sociale, della prosecuzione delle tradizionali attività criminose e del progressivo inserimento nell'economia. La prosecuzione delle tradizionali attività criminose permette ai componenti dei gruppi mafiosi di gestire il territorio, di assicurarsi la continuità attraverso il reclutamento di nuovi affiliati, di garantire l'assistenza agli affiliati in carcere e la sussistenza alle famiglie degli stessi.

La immanenza delle organizzazioni sul territorio viene chiaramente dimostrata dagli episodi di danneggiamento, intimidazione e violenza e negli attentati alla persona, nell'uso di armi, negli incendi di autoveicoli - dei quali è stato registrato un incremento del 40% - negli incendi e nell'esplosione di ordigni ad esercizi commerciali, attività artigiane, macchine operatrici, autoveicoli industriali, stabilimenti balneari, uffici, agenzie, studi professionali, case di abitazione e di villeggiatura, nel ritrovamento di ordigni inesplosi, nella ricezione a mezzo posta o con modalità diverse di cartucce che non hanno trovato alcuna spiegazione stante il silenzio delle vittime e la conseguente difficoltà di indagine e che sembrano potersi collocare nel contesto della intimidazione verosimilmente finalizzata alle estorsioni.

A Lecce ed in provincia sono stati quasi un centinaio (92) gli episodi più eclatanti di violenza o intimidazione ovvero indicativi di capacità intimidatorie e violente dell'ambiente malavitoso verificatisi nel periodo in trattazione (esclusi gli atti di violenza e minaccia commessi con finalità di rapina e i ritrovamenti e sequestri di armi) ai quali vanno aggiunti ben 154 episodi nei quali è stato dato fuoco ad altrettanti, autoveicoli, verificatisi nello stesso periodo. E se i primi sono stati in numero inferiore del 30% rispetto ai 132 dell'anno precedente, gli incendi di auto sono stati in numero superiore di quasi il 40% rispetto ai 115 del precedente periodo.

Analogamente, a Brindisi e provincia si sono registrati episodi di danneggiamento, violenza e intimidazione cui vanno aggiunti 137 incendi di autovetture, numero più alto del 35% rispetto ai 102 dell'anno precedente la cui logica interpretazione è quella di un'attività intimidatoria tesa ad affermare la capacità criminale delle organizzazioni sul territorio.

Con riferimento alle attività criminose tradizionalmente proprie delle organizzazioni in parola, appare interessante soffermare l'attenzione su alcune emergenze processuali che mi sembrano inedite e significative:

- ⊙ riguardo all'attività estorsiva, diversamente da quanto constatato in altre realtà del Distretto, nel contesto tarantino l'imposizione del "pizzo"



all'associazione mafiosa e cui era stata affidata la gestione del circolo sportivo. Le indagini hanno anche verificato una sorta di "indifferenza" (a tacer d'altro) da parte di esponenti del Comune di fronte all'affidamento ad un gruppo mafioso della gestione di tale importante struttura di proprietà comunale.

Nell'ambito del controllo e dell'inserimento delle organizzazioni criminose nelle attività economiche segnalò alcune costanti e talune peculiarità emerse nell'anno in esame:

- ⌚ Le organizzazioni mafiose operanti nella città di Taranto continuano ad avere il controllo del mercato ittico, determinando in tal modo un'alterazione delle regole di mercato e della libera concorrenza, nuocendo gravemente allo sviluppo di una delle principali risorse dell'economia tarantina, quella della pesca e della vendita del pescato.
- ⌚ E' stato ulteriormente confermato l'interesse degli ambienti mafiosi al settore dei giochi e videogiochi, collegati alla rete telematica gestita dai concessionari autorizzati dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. La criminalità organizzata ha trovato il modo di trarre utili notevoli sia dall'alterazione delle schede elettroniche, con la modifica delle caratteristiche tecniche e delle modalità di funzionamento (con danno dei giocatori) e con la interruzione del collegamento telematico con l'Agenzia dei Monopoli (con danno dell'Erario), sia dalla distribuzione ed installazione nei bar e nei locali pubblici dei "propri" apparecchi, da un canto tendendo a determinare situazioni di vero e proprio monopolio nei vari territori controllati e dall'altro imponendo ai titolari di pubblici esercizi con modalità estorsive il "proprio" prodotto, talvolta costringendoli a sostituire con i "propri" apparecchi quelli già installati da altri clan, così determinando ovvii conflitti all'interno dell'associazione.

La Procura di Lecce ha proseguito nell'azione di contrasto a queste attività illecite che, come si è detto, si sono rapidamente diffuse in tutto il territorio provinciale, ed è stata agevolata nella conoscenza delle relative vicende dai conflitti sorti tra i vari gruppi criminali che spesso hanno consentito di individuare l'area di appartenenza di chi imponesse la sostituzione con i "propri" degli apparecchi forniti da altro clan (e talvolta l'autore dell'azione estorsiva).

E' stato, quindi, individuato un gruppo di imprenditori interessati a tale settore nelle zone del Salento meridionale, a venti dei quali, nel febbraio 2015, sono state applicate misure cautelari coercitive personali anche per il delitto di cui all'art. 416bis del codice penale per avere fatto parte di un'associazione di tipo mafioso, promossa, diretta e organizzata dai De Lorenzis, gravitante nell'area di quella comunemente nota con la denominazione di sacra corona unita e collegata ad alcuni esponenti e clan



Distretto di Reggio Calabria

Relazione del Cons. Francesco Curcio

Mandamento IONICO

- 6) Il **18 settembre 2014 (Operazione “Ulivo 99”)**, veniva eseguito un provvedimento di fermo, oltre che nella Iccr, anche in Vigevano, Torino e Cesena, nei confronti di 7 persone per il reato di “*associazione finalizzata al traffico internazionale di sostanze stupefacenti*”, operante lungo l’asse Bolivia – Olanda – Romania – Santhià (VC) e Gioiosa Ionica, sodalizio diretto da **JERINÒ Giuseppe**.

Le investigazioni - condotte dai carabinieri in collaborazione con l’Agenzia delle Dogane – Ufficio Centrale Antifrode e con la Direzione Centrale Servizi Antidroga - portavano anche al sequestro di due ingenti quantitativi di sostanza stupefacente del tipo cocaina per un totale di quasi 400 chili: il primo, di 329,2 kg, avvenuto nel 2012 nel porto di Caacupemì (PARAGUAY) ed il secondo, di 70 Kg, effettuato il 17 aprile 2014 presso il porto di Rotterdam (OLANDA); in entrambi i casi, lo stupefacente veniva trasferito mediante container che con partenza dal Sud-America, sarebbe dovuto giungere in Italia.

